



Città di Romano di Lombardia

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI**

Anno 2012



“La grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere valutati dal modo in cui vengono trattati i suoi animali”

Mahatma Gandhi

SOMMARIO

Art. 1 – Valori etici e culturali	3
Art. 2 – Competenze del Sindaco	3
Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione	4
Art. 4 – Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali.....	4
Art. 5 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	7
Art. 6 – Animali sinantropi.....	7
Art. 7 – Avvelenamenti e trappole	7
Art. 8– Esposizione e commercializzazione di animali	8
Art. 9 – Mostre, fiere, esposizioni e circhi	8
Art. 10 – Pet-therapy.....	9
Art. 11 – Cani e strutture di ricovero.....	9
Art. 12 – Gatti e colonie feline	10
Art. 13 – Volatili d’affezione o da compagnia	12
Art. 14 – Api e insetti impollinatori	12
Art. 15 – Animali d’affezione e compagnia detenuti in terrari.....	13
Art. 16 – Pesci e animali acquatici	13
Art. 17 – Altre specie animali utilizzate a scopo d’affezione e a scopo di compagnia.....	13
Art. 18 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare.....	13
Art.19 – Macellazione degli animali	14
Art. 20 – Detenzione degli equidi	14
Art. 21 – Disposizioni finali	15

Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica e la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute anche in funzione dell'igiene e sanità pubblica e ambientale e di evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, sottolineando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.

Chiunque conviva o detenga un animale o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e pertanto deve rivolgersi agli operatori del settore (in primis Servizi Veterinari Pubblici e Veterinari Privati) per ricevere tutte le informazioni necessarie.

ART. 1 – VALORI ETICI E CULTURALI

1. Il Comune di Romano di Lombardia nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali, e riconosce agli stessi il diritto a un'esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale bio-centrica.
2. Il Comune di Romano di Lombardia, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.
3. Il Comune di Romano di Lombardia, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. Il Comune di Romano di Lombardia si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il Comune di Romano di Lombardia si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.
6. Il Comune di Romano di Lombardia riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
7. Il Comune di Romano di Lombardia riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

ART. 2 – COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando per mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali/locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, e l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Testo Unico Leggi Sanitari Regionali – Legge Regionale 33 del 30.12.2009 art.108

ART. 3 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si riferisce a tutte le specie di animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale in quelle fattispecie non già normate dalla legislazione vigente.

2. Si definisce:

- a. *animale d'affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
- b. *animale da reddito in allevamento a carattere familiare*: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente a uso proprio, per il consumo in ambito familiare;
- c. *animale sinantropo*: animale che vive a stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano, luogo da cui trae sostentamento;
- d. *colonia felina*: gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e che deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario distretto B di Bergamo (Legge nazionale n. 281 del 1991);
- e. *fauna selvatica*: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; per quanto riguarda la fauna selvatica, l'Ente di riferimento è la Provincia;

3. Le strutture pubbliche e private destinate al ricovero di animali d'affezione, le mostre, le fiere, le esposizioni per essere attivati, necessitano dell'autorizzazione del Sindaco previo parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL (Regolamento Regionale 05/05/2008 n. 2 e Regolamento di Polizia Veterinaria 320/54);

ART. 4 – DETENZIONE, TRASPORTO, ADDESTRAMENTO E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli un'ideale possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. E' quindi vietato detenere gli animali in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza un'adeguata alternanza giorno/notte (salvo deroghe definite da leggi speciali) e senza possibilità di adeguata deambulazione.
4. Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata dove nascondersi.
5. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.
6. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. E' vietato condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
7. E' vietato mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.
8. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.
9. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
10. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente;
11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. E' vietato addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività
13. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico.
14. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (L.426/98).
15. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.
16. E' vietato il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa o omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche salvo deroghe motivate rilasciate dal sindaco del Comune di Romano di Lombardia, che comunque devono sempre escludere i minori senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.
17. E' vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.
18. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
19. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
20. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
- a) l'aerazione del veicolo;
 - b) a somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
21. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
22. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere eseguito esclusivamente da un medico veterinario.
23. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

24. Non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle pubbliche e private destinate al ricovero di animali d'affezione, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende un numero uguale o inferiore a dieci. La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al sindaco.

25. Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.



26. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap (Come da Regolamento Comunale per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, Art. 40 Animali Domestici). In casi di trasgressione all'obbligo previsto, sarà comminata una sanzione pecuniaria amministrativa da 25,00 a 150,00 Euro; con il pagamento in misura ridotta la sanzione sarà di 50.00 Euro.

27. E' consentito l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Romano di Lombardia secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

- a. non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;
- b. ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto;
- c. il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;
- d. temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

28. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di cessione temporanea e/o definitiva dell'animale ne devono fare richiesta all'Ufficio Ecologia e del Comune di Romano di Lombardia. L'Ufficio, in collaborazione con Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gattile rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione.

ART. 5 – CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 6 – ANIMALI SINANTROPI

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare gli aspetti igienico-sanitari e il decoro urbano, e per favorire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- a. è fatto divieto su tutto il territorio comunale di depositare o gettare alimenti ai colombi su qualsiasi area pubblica o privata, onde evitare il loro richiamo, la loro permanenza e la loro proliferazione incontrollata, salvo eventualmente l'erogazione di prodotto antifecondativo, distribuito da personale autorizzato dal Comune di Romano di Lombardia, in apposite aree individuate allo scopo;
- b. i proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e in grado di volare e dopo una conveniente pulizia, a provvedere, a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e a installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni e altre superfici che manifestino un insudiciamento con guano, in prossimità di luoghi di residenza e di consumazione o deposito di alimenti;



2. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. Deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno. Le richieste di deroga dovranno essere presentate al il Comune di Romano di Lombardia, comunicando la data prevista di inizio lavori e un recapito telefonico del richiedente.

3. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e quelle iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

4. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne in casi di assoluta necessità. E' vietata in ogni caso la manomissione e distruzione dei nidi.

5. Dal primo 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi (lumache e chioccioline) nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di chioccioline per una quantità giornaliera non superiore ai 30 individui a persona giornaliera. L'attività di cattura dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere (L.R. 31 marzo 2008 n.10 Art.3)

6. Sono altresì vietati l'uccisione la cattura, il trasporto e la detenzione a qualsiasi fine di gamberi di fiume autoctoni (*genere Austropotamobius*) (L.R. 31 marzo 2008 n.10 Art.3).

ART. 7 – AVVELENAMENTI E TRAPPOLE

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali diverse dai ratti e infestanti da controllare.

3. Nei casi di sospetto avvelenamento devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 ed eventuali successive normative specifiche.

ART. 8– ESPOSIZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI

1. In caso di vendita in negozi, fiere, mostre e altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo da non venire sottoposti a eccessivo stress e in modo che non vengano turbati o alterati i loro naturali comportamenti etologici nonché le loro funzioni morfo-fisiologiche. Gli animali devono avere idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio; i cani devono essere regolarmente identificati, e registrati all'anagrafe canina; È vietato destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni
2. Agli animali si devono assicurare:
 - a. un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c. un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d. che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
 - e. la somministrazione di cibo e acqua in quantità sufficienti e un adeguato periodo di illuminazione anche durante la chiusura infrasettimanale.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali e a seconda delle modalità e della durata del trasporto.
- 3bis. E' obbligatorio per il commerciante di animali esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l'animale è detenuto un cartello indicante le principali caratteristiche etologiche dell'animale stesso e le dimensioni che l'animale è in grado di raggiungere.
- 3 ter. Obbligo per chiunque gestisce strutture pubbliche o private destinate al ricovero di animali, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL
5. E' vietato:
 - a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti.
 - b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
 - c. esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e adeguatamente controllati da un veterinario.
6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda attivare strutture pubbliche e private destinate al ricovero di animali d'affezione deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco tramite presentazione di apposita domanda con allegati gli elaborati grafici e relazione tecnica e dovrà rispettare quanto richiesto dalla normativa vigente (Regolamento Regionale n. 2 del 05/05/2008).

ART. 9 – MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E CIRCHI

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni di animali, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL di Bergamo (art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria 320/54).
2. L'attendamento di circhi, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco sentito, se necessario, i pareri degli organi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES art. 4 secondo comma della legge 150/1992).
2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a 60 giorni e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. I circhi e le mostre faunistiche comprendenti animali delle specie individuate come pericolose ai sensi della vigente normativa, devono possedere l'autorizzazione del Prefetto, della Provincia di Bergamo , o del-

la Provincia del luogo di prima installazione in caso di strutture viaggianti, conformemente alla Direttiva n. 557/B. 10089.G(27) del 22.2.2002 del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

4. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

5. Tutti i cani che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e devono essere iscritti all'anagrafe canina.

6. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati all'articolo 4 del presente documento.

ART. 10 – PET-THERAPY

1. In riferimento al D.P.C.M. del 28 febbraio 2003 e alle specifiche del ministero della salute, il Comune di Romano di Lombardia potrà predisporre iniziative e attività con la finalità di:

- a) promuovere e agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare tale terapia sarà favorita per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità, ecc.) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;
- b) agevolare l'accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;
- c) favorire la cultura dell'adozione degli animali d'affezione.

ART. 11 – CANI E STRUTTURE DI RICOVERO

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è delegata al Servizio di accalappiamento cani convenzionato con l'ASL di Bergamo previa segnalazione del Corpo di Polizia Locale, dei Veterinari Ufficiali dell'ASL di Bergamo e di tutte le forze di Pubblica sicurezza (Polizia Stradale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale).

2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni (art. 109 T.U. l.r. 33 del 30.12.09) dalla nascita o comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni.

Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale e i cambiamenti di residenza entro 15 giorni. L'identificazione del cane è eseguita da Veterinari del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL e/o da Veterinari liberi professionisti accreditati, con metodologia indolore (applicazione di microchip) ed è contestuale all'iscrizione all'anagrafe canina.

3. E' vietato l'utilizzo di collari a strangolo e a semistrangolo (ad esclusione dei servizi di accalappiamento cani e ad esclusione dei cani di grossa taglia) ed è sconsigliabile l'utilizzo di guinzagli a scorrimento (cioè estensibili) in quanto questi ultimi, per la loro tipologia, non consentono la certezza del controllo da parte del detentore.

4. I cani muniti di guinzaglio, con lunghezza massima di m. 1,50 (e museruola, nei casi previsti), accompagnati dai loro proprietari o detentori, hanno libero accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a eccezione delle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini, delle aree dedicate allo sport, delle aree verdi di particolare interesse per la presenza di animali selvatici e di tutte le altre aree individuate con apposito

provvedimento. In questi casi sarà cura del Comune esporre un segnale di divieto. I cani potranno essere tenuti sciolti, quando l'accesso a luoghi di proprietà privata sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane". Possono essere inoltre tenuti senza guinzaglio:

- ✓ i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- ✓ i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- ✓ i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto.

4bis. I proprietari o i conduttori dei cani devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare all'animale in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti.

5. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

6. La custodia a catena di un animale deve essere di norma una situazione provvisoria e transitoria (per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata): è consentita la detenzione di cani alla catena, purché questa non sia di lunghezza inferiore a 4 metri, sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, sia adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto. E' severamente vietato l'attaccamento al nodo scorsoio.

7. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi (p. es. collare a punta), usati in particolare nella fase dell'addestramento, che provocano effetti dolorosi per i cani.

8. I proprietari/detentori dei cani a rischio potenziale elevato, inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, tenuto dai Servizi Veterinari, devono ottemperare a tutte le prescrizioni dell'Ordinanza

9. Alle persone indicate nell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009, è vietato detenere i cani a rischio potenziale elevato, di cui al comma 8 precedente.

10. La mancanza della museruola, da applicarsi o applicata ai cani ai sensi dei commi 4bis del presente Regolamento, è ammessa in caso di patologie del cane che non ne consentano l'uso, debitamente certificate da un medico veterinario.

11. La mancanza della museruola, come per il comma 9, è ammessa anche nel caso che non esista in commercio un modello che si adatti alla particolare morfologia del muso di talune razze di cani; anche in questo caso tale carenza dovrà essere attestata da certificazione medico-veterinaria.

12. Il certificato o l'attestazione del medico veterinario di cui ai commi 10 e 11 precedenti, dovranno essere portati con sé dal proprietario/conduttore del cane, che dovrà esibirli a richiesta degli organi di controllo competenti.

13. In caso di dimenticanza, la mancata esibizione al Comando di Polizia Municipale, entro tre giorni dal controllo, dei certificati o delle attestazioni di cui ai commi 10 e 11 comporta altresì che i cani in questione saranno considerati non esentati e i loro proprietari/conduttori incorreranno nelle sanzioni previste dal presente Regolamento per la corrispondente violazione;

14. Nel caso di cui al precedente comma 13, l'ordine di esibizione delle certificazioni o delle attestazioni di cui ai commi 10 e 11 verrà impartito dagli organi preposti al controllo, tramite annotazione sul verbale di accertamento di violazione.

15. L'esibizione dei documenti di cui ai commi 10 e 11 nei termini indicati al comma 13 e rilasciati in data anteriore a quella dell'accertamento, comporterà l'archiviazione d'ufficio del verbale di cui al comma 14 precedente.

ART. 12 – GATTI E COLONIE FELINE

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno

dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari e/o possessori di provvedere alla loro sterilizzazione.

3. Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge 281/91.

5. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua (Come da Regolamento Comunale per la disciplina, la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, Art. 40 Animali Domestici). La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi comuni condominiali.

6. Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Romano di Lombardia.

7. Per quanto si riferisce alle colonie feline:



- a. il Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo d'intesa con i Comuni e con la collaborazione delle associazioni (art. 120 della Legge regionale 33/2009) provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline;
- b. I privati e le associazioni possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL della Provincia di Bergamo, gestire le colonie feline che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- c. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l'allontanamento di cui al punto successivo ed è effettuata dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL della Provincia di Bergamo e dai soggetti di cui al comma precedente;
- d. le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo, e sentito il parere del referente della colonia di cui al comma 6 del presente articolo.
- e. i vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per gli animali e darne comunicazione al Comune di Romano di Lombardia prima dell'inizio dei lavori;
- f. a tal fine il Comune di Romano di Lombardia in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo e le Associazioni Protezionistiche presenti sul territorio si attiverà per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla/e colonia/e interessata/e dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle persone gattofile, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

- g. al termine dei lavori i gatti, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere riportati sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, e comunque assicurando loro un adeguato rispetto del benessere.

ART. 13 – VOLATILI D’AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

1. In aggiunta a quanto determinato dall’art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

- a. lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
- b. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;
- c. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d’aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- d. si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno;
- e. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
- f. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
- g. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

3. E’ fatto assoluto divieto di:

- a. eliminare l’acqua ai volatili per provocarne la muta;
- b. incrociare le ali del pollame;
- c. lasciare all’aperto, d’inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- d. strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche o chirurgiche e/o forza maggiore, nel quel caso l’intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell’animale; detto certificato segue l’animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

ART. 14 – API E INSETTI IMPOLLINATORI

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.

2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell’alba.

3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l’asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l’effettuazione dei trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

ART. 15 – ANIMALI D’AFFEZIONE E COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI

1. In aggiunta a quanto determinato dall’art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

- a. le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;
- b. date le caratteristiche eteroterme degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento a luce, temperatura e umidità;
- c. qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

ART. 16 – PESCI E ANIMALI ACQUATICI

1. In aggiunta a quanto determinato dall’art. 4 del presente Regolamento, si forniscono le ulteriori seguenti specifiche:

- a. gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del loro comportamento sociale;
- b. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell’acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell’acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
- c. è vietato l’uso di acquari sferici o aventi pareti curve.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali per la vendita di animali da compagnia.

ART. 17 – ALTRE SPECIE ANIMALI UTILIZZATE A SCOPO D’AFFEZIONE E A SCOPO DI COMPAGNIA

In aggiunta a quanto determinato dall’art. 4 del presente Regolamento, per quanto riguarda la detenzione a scopo d’affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d’affezione, si forniscono le seguenti ulteriori specifiche:

- a. la detenzione dovrà essere soggetta a parere favorevole da parte del Sindaco, previa comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo, per l’eventuale valutazione del rischio sanitario e delle condizioni di benessere degli animali;
- b. Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo potrà individuare le fattispecie a cui applicare la deroga a quanto previsto nel precedente punto a).
- c. per gli eventuali problemi di smaltimento delle deiezioni si deve fare riferimento a quanto indicato dall’art. 233 e seguenti del DPR 915/1982 (Criteri d’applicazione del testo unico delle leggi sanitarie).

ART. 18 – ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l’allevamento di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l’insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).

2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l’attivazione di allevamenti a carattere familiare di animali da reddito è vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte degli enti competenti, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a. che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b. che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c. che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d. che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e. che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3. Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito, che che il detentore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità::

- a. che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b. che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c. che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d. che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e. che gli animali non siano detenuti in locali a uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

4. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere e alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo . Quanto previsto dai punti 2 e 3 dovrà essere attuato nel rispetto di quanto determinato dall'art. 4 del presente Regolamento.

ART.19 – MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

1. In riferimento al Regio Decreto del 20 Dicembre 1928, n. 3298 per la vigilanza sanitaria delle carni, la macellazione di suini, volatili e conigli per uso privato familiare è consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti.

2. La macellazione di suini a domicilio per esclusivo autoconsumo deve essere concordata con il Dipartimento Veterinario della Provincia di Bergamo .

3. La macellazione a domicilio dei bovini e ovi-caprini per uso privato familiare è vietato ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 20 – DETENZIONE DEGLI EQUIDI

1. Le dimensioni minime dei ricoveri sono definite nella seguente tabella.

	Box	Posta
Equidi da corsa	3mx3,5	
Equidi selezionati da Riproduzione	Stallone 4m x 5m Fattrice + Redo 4m x 4m Fattrice 3m x 3,50m	
Equidi da sella, da Turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande 3m x 3,50m Taglia media 2,50 m x 3m Taglia piccola 2,20 m x 2,80 m	2,20m x 3,50 m 1,80m x 3,00 m 1,60m x 2,80m

L' altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 2,70 m di media (2,50 per cavalli di taglia piccola) e comunque sarà oggetto di valutazione caso per caso. • *di regola il lato minore è quello frontale.*

- ✓ Taglia grande = equidi "pesanti" o da traino.
- ✓ Taglia media = equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche

- ✓ Taglia piccola = equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).

Sono previste deroghe nel caso il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori (paddock, tondini, giostre).

2. Qualora gli equidi siano custoditi in recinti all'aperto, deve essere previsto un idoneo riparo, costituito da una struttura con 3 lati chiusi più un lato con un'apertura chiudibile per l'ingresso e la fuoriuscite degli stessi).



ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Sanzioni

- a) Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni e, salvo diversamente indicato, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 – pagamento in misura ridotta € 50,00.
- b) La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
- c) Le violazioni di cui agli articoli 4 (eccetto il comma 26°), 5, 6 (eccetto i commi 5° e 6°), 7, 8, 18 e 19, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 pagamento in misura ridotta € 160,00.
- d) nei casi previsti dalla legge n. 689/81 (Art.13) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. n. 571 del 29.7.1982, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia a un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
- e) Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale. Nel caso di animale selvatico autoctono, confiscato in quanto illegalmente detenuto, questo andrà rimesso in libertà il più presto possibile, non appena recuperate le condizioni psico-fisiche idonee alla vita allo stato libero;
- f) al fine di assicurare una corretta e informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, il Comune - anche in collaborazione

con la Polizia Municipale - provvede alla realizzazione e alla diffusione di campagne informative periodiche presso scuole, sedi comunali, associazioni, ambulatori veterinari, ecc.

2. Vigilanza

- ✓ Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento - nell'ambito delle proprie competenze, la Polizia Locale del Comune e della Provincia, le Forze dell'Ordine, i funzionari dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinario della Provincia di Bergamo, e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.

3. Incompatibilità e abrogazione di norme.

- ✓ Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali .

4. Norme transitorie

- ✓ Al fine di facilitare l'adeguamento da parte dei proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali, alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 4, 8, 9,12, 14, 16, 17,21.